

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3016

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASCOLO, MALFATTI, VESPIGNANI, SPECCHIO, BONIFAZI, FASOLI, MAULINI, MORELLI, LIZZERO, VALORI, COCCIA, DI MAURO, CIRILLO, SCUTARI, TRIPODI GIROLAMO

Presentata il 28 gennaio 1971

Rivendica degli immobili già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali e che furono trasferiti alle organizzazioni fasciste durante il periodo fascista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per eliminare ogni forma di opposizione e distruggere ogni voce contraria al regime, a suo tempo l'ondata di violenza e di reazione del partito fascista si abbatté non solo contro gli uomini che avversavano il regime, ma anche contro le sedi dei lavoratori, delle organizzazioni dei loro partiti, associazioni, circoli ricreativi, ecc.

Infatti, subito dopo le leggi eccezionali venne emanato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che tra l'altro concedeva ai prefetti illimitati poteri di interventi diretti allo « scioglimento delle associazioni, enti, istituti costituiti ed operanti nel Regno che svolgevano comunque attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali ».

Ma oltre che alla legge, cercando sempre di dare una parvenza di legittimità, il regime ricorse e fece uso anche di altre tecniche

per sottrarre comunque i beni sociali, mobili e immobili, di proprietà di associazioni sindacali o organizzazioni dei partiti antifascisti e passarli ad organismi del partito fascista.

Naturalmente era il clima di intimidazione, di violenza e di prepotenza che accompagnava sempre gli atti del « passaggio di proprietà ».

Per cui si potrebbe affermare con il senatore Macrelli, presentatore al Senato di analoga proposta di legge nella prima legislatura, che: « tutti questi trasferimenti od espropri o spossessamenti furono l'effetto di violenza o comunque di una causa illecita che il Codice, agli articoli 1343 e 1434 e seguenti, considera come vizi di consenso e quindi producibili la nullità o l'annullamento degli atti ». A Cesena, infatti, dopo una serie di violenze, prefetti e confederazione nazionale fascista dei lavoratori dell'agricoltura

costrinsero i dirigenti a cedere, cioè a vendere con atto notarile, alla confederazione « la Casa dell'Ideale » del Partito repubblicano italiano e così pure altre 12 case in provincia di Forlì, 3 in provincia di Ravenna, oltre alla Casa del popolo. Non mancano casi di scioglimento di consigli di amministrazione con tanto di firma del sovrano, come quelli della « Cooperativa tipografica sociale Mazzini » di Ravenna, per devolvere poi le attività risultanti dalla liquidazione del patrimonio a favore dell'opera nazionale dopolavoro. A San Nicandro Garganico (Foggia) i lavoratori costruiscono una casa del popolo ed il prefetto con decreto procede alla confisca e alla devoluzione a favore dell'opera nazionale balilla. I casi si contano a decine in quasi tutte le province, ma tutti dello stesso ordine. Cioè prima le intimidazioni, la violenza, le invasioni, le brutali aggressioni con armi alla mano, e poi gli atti notarili, i decreti di scioglimento, di confisca dei prefetti e quelli regi di devoluzione alla nascente organizzazione fascista.

Non vennero risparmiate nemmeno le pubbliche amministrazioni che attraverso atti formali, forse anche legali, « regalavano » al partito nazionale fascista edifici dei comuni, enti pubblici per consentire a quel partito di stabilire le sue sedi. Così a Bologna da parte del comune, e a La Spezia dall'amministrazione provinciale, a Vibo Valentia, a Palermo, vennero regalati immobili edilizi, ville, al partito fascista per le sedi dell'opera nazionale balilla, colonie, ecc. Non sono mancati anche passaggi di immobili direttamente e personalmente a gerarchi fascisti.

Quello tracciato però è solo un quadro molto sommario.

Ora sembra giunto il tempo che questi problemi vengano risolti. Per alcuni casi, quelli confiscati dai prefetti a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza un fatto nuovo è intervenuto: la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, n. 1848 del 1926 e articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931. Facile quindi in questo caso procedere alle restituzioni ai legittimi proprietari.

Difficile invece si presenterebbe per altri casi l'aspetto giuridico del problema. Ma ripetiamo quanto il senatore Musolino ebbe a dire in sede di discussione della proposta di legge Macrelli: « ora qualcuno potrebbe

obiettare il lungo decorso del tempo, la prescrizione, la difficoltà della prova, i casi in cui furono osservate le formalità di legge, casi però sostanzialmente dolosi... Obiezioni tutte di carattere giuridico di non lieve importanza. A tali obiezioni rispondiamo in sede giuridica ed in sede civile. In sede giuridica il disegno di legge all'articolo 1 tratta della nullità degli atti a titolo gratuito. Per tali atti la prova della nullità risulta dal documento stesso per cui i beni furono trasferiti. La prova è *in re ipsa*... Il codice civile dichiara senz'altro la nullità. All'articolo 1418 sancisce testualmente: « Il contratto è nullo quando è contrario alle norme imperative ecc.; la formulazione del codice è tassativa. In sede politica i termini della prescrizione non esistono ». Eppoi il problema è di ordine etico « Si tratta di beni che lo Stato detiene in veste di successore del partito nazionale fascista e ne dispone indebitamente e vorrei dire immoralmente. Quindi non si tratta altro che di ripristinare il diritto offeso » diceva il senatore Cosattini.

Né può d'altronde, nella fattispecie, essere invocato il decreto-legge 27 luglio 1944, n. 159, che dispone all'articolo 38 che i beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal regio decreto-legge 2 agosto 1943 sono devolute allo Stato. Tale norma infatti parla di beni del cessato partito nazionale fascista e non di quelli appartenenti ad altri e dal fascismo indebitamente sottratti.

Il Parlamento ha quindi il dovere di riparaire un'ingiustizia commessa e di restituire ai legittimi proprietari quei beni.

Nasce da queste considerazioni la presentazione di questa proposta di legge che ha per oggetto quei beni di cui può essere comprovata la costruzione o la proprietà da parte di società, associazioni, comuni, ecc. prima del fascismo e dal fascismo usurpati. Essa per altro non comporta onere per lo Stato perché appunto quei beni non gli appartengono. Sono beni che per la legge del luglio 1944 gli sono stati affidati non in definitiva dotazione ma soltanto in custodia per essere destinati ad associazioni assistenziali, sportive e simili.

Sottoponendola al vostro esame, ne raccomandiamo una serena valutazione, e confidiamo venga confortata dalla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli atti di spossessamento, di esproprio o di trasferimento di beni immobili comunque effettuati, per ragioni politiche, dopo il 1° gennaio 1921 ad iniziativa o col consenso o col favore delle organizzazioni o delle autorità fasciste, in danno di aziende sociali o cooperative, di organizzazioni politiche o sindacali, di case del popolo, e di ogni altro ente similare, si presumono basati su causa illecita e viziati da violenza a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1343, 1434 e seguenti del codice civile, e come tali sono nulli.

ART. 2.

Si presume, senza possibilità di prova contraria, l'esistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'articolo 1 nei seguenti casi:

a) trasferimenti di immobili effettuati con decreto reale o ministeriale, o in virtù di decreto prefettizio;

b) trasferimenti effettuati anche per interposta persona ed anche in sede di esecuzione coattiva, o concorsuale da aziende cooperative, da associazioni politiche, sindacali, culturali, da case del popolo od enti ed associazioni similari preesistenti al 28 ottobre 1922 e non aderenti al movimento fascista, a favore del partito nazionale fascista o organizzazioni, associazioni, federazioni, enti di qualsiasi natura dipendenti dal partito nazionale fascista o ad esso comunque aderenti.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si presume di diritto interposta persona il privato che abbia acquistato beni nel modo previsto dall'articolo 2, lettera b), quando egli li abbia successivamente donati ad una delle organizzazioni, associazioni, federazioni, od enti indicati nella disposizione stessa.

ART. 4.

Nei casi contemplati negli articoli 2 e 3, quando non esistono a carico degli acquirenti indicati nell'articolo 1 presunzioni sufficienti

per la nullità dell'atto si intenderà raggiunta la prova della violenza quando si dimostri che il venditore è stato invitato a vendere da esponenti di organizzazioni o di autorità fasciste.

ART. 5.

Qualora il trasferimento sia avvenuto a carico di persone che possedevano per conto di un'associazione, l'azione dovrà essere promossa dal capo provinciale o nazionale attualmente in carica di detta associazione e la restituzione dovrà essere pronunciata a favore del fondo comune dell'associazione costituita dagli associati della provincia, nella quale i beni da rivendicare sono posti e ciò ai sensi dell'articolo 37 del codice civile.

Qualora infine il trasferimento sia avvenuto a danno di cooperative, case del popolo ed altri enti simili, anche per interposta persona, l'azione potrà essere promossa da uno solo degli appartenenti a tali enti all'epoca del trasferimento, o da uno dei suoi eredi e la restituzione avverrà a favore dell'ente da ricostituirsi rappresentato provvisoriamente dall'attore. Le norme per la ricostituzione dell'ente formeranno oggetto di legge speciale.

ART. 6.

Ai fini della presente legge la prova per testi è ammissibile senza limiti anche contro l'atto scritto. L'incapacità a testimoniare prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile non è applicabile ai soci non amministratori delle cooperative ed ai membri di associazioni che non avevano la rappresentanza.

ART. 7.

Qualora i beni oggetto di rivendica si trovino ancora intestati alla persona di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge o ad acquirenti con titolo trascritto dopo il 25 luglio 1943, il rivendicante dovrà restituire ad essi il prezzo figurante negli atti relativi ai trasferimenti annullati.

ART. 8.

Per i beni oggetto di rivendica che, passati allo Stato in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fossero stati dallo Stato stesso alienati o ceduti a terzi, lo Stato dovrà corrispondere ai rivendicanti quanto abbia ricavato dalla cessione.

ART. 9.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato dallo Stato altri diritti reali di godimento sul bene oggetto della rivendica, non potranno opporsi alla rivendica ma avranno titolo per conseguire una indennità pari alla media tra il prezzo sborsato per l'acquisto dei diritti ed il loro valore attuale. Essi dovranno rispondere dei frutti solo dal giorno della notifica della domanda di rivendica ed avranno tutti i diritti consentiti ai possessori di buona fede.

ART. 10.

I terzi di buona fede, che abbiano acquistato diritti reali di garanzia sugli immobili oggetto della rivendica, conserveranno tali diritti ed avranno diritto di esigere il pagamento soltanto nei confronti del rivendicante qualora il debitore sia a sua volta terzo di buona fede.

ART. 11.

Per le somme che il rivendicante dovrà pagare a citazione dei diritti spettanti ai terzi di buona fede avrà rivalsa, salvo che per i miglioramenti, verso le persone contro le quali viene esperita l'azione di nullità e di annullamento ai sensi degli articoli precedenti.

ART. 12.

Le azioni nascenti dalla presente legge saranno promosse avanti alla magistratura ordinaria competente per valore e territorio e sarà applicata la procedura ordinaria salvo le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 13.

I termini a comparire di cui all'articolo 166 del codice di procedura civile sono ridotti alla metà.

I rinvii per istruttoria o per trattazione non possono per nessun motivo essere superiori a 15 giorni.

ART. 14.

I termini per l'appello e per il ricorso per cassazione sono ridotti a metà. Tutti gli atti processuali e le sentenze sono esenti da bollo e saranno registrati gratuitamente.

Tale esenzione è estesa ai documenti che saranno prodotti dalle parti anche se per loro natura avrebbero dovuto essere sottoposti a registrazione indipendentemente dalla produzione in giudizio.

ART. 15.

Tutte le esenzioni fiscali e le ripetizioni di tasse percette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, o dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, sono applicabili agli atti contemplati dalla presente legge.

Per quanto riguarda la retrocessione consensuale, le esenzioni avranno la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.